



## **Tribunale di Palmi**

**Settore Amministrativo – Uffici Presidenza e Dirigenza, Segret. e Protocollo**

PEC: [prot.tribunale.palmi@giustiziaceri.it](mailto:prot.tribunale.palmi@giustiziaceri.it) - PEO: [tribunale.palmi@giustizia.it](mailto:tribunale.palmi@giustizia.it)

Via Roma, 09015 Palmi – Tel. 0966.416223/4



Prot. N. **2463** /2021 Prot.  
Posiz. N. \_\_\_\_\_

Palmi, **8/10/21**  
Allegati \_\_\_\_\_

*Ai Magistrati, anche onorari*

*Al Personale Amministrativo*

*Ai soggetti di cui al comma 2 del D.L. 127/21*

*Tribunale, Ufficio del Giudice di pace e Ufficio NEP*

**SEDE**

**OGGETTO: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.**

Si comunica a tutti i lavoratori che, ai sensi dello stesso decreto legge in oggetto, dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n° 52.

Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, mentre non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Questa Presidenza verificherà il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.



*Saranno comunicate le modalità operative che saranno adottate per la verifica delle prescrizioni e saranno formalmente individuati i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni delle prescrizioni sopra riportate, e le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Giugno 2021.*

*I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19, o che ne risultino privi al momento dell'accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.*

*L'assenza ingiustificata comporterà l'assenza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021). In ogni caso "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".*

*Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.*

*Il Presidente*  
*Dr.ssa Concettina Epifanio*  
